

TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL  
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, comma 3,

del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231


«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300»

integrato con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge 190/2012 e s.m.i.

ed

integrato con la sezione "società trasparente" ai sensi del Decreto legislativo 33/2013 e s.m.i.

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
di TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL il 03.12.2018**

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 2
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>


## Indice

Definizioni

Struttura del documento

Parte Generale .....	8
1. Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 .....	9
1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti.....	9
1.2. I reati presupposto .....	10
1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente .....	10
1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo .....	11
1.5. Le sanzioni .....	12
2. Finalità del modello.....	12
3. Modello e Codice Etico .....	13
4. TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL ed il gruppo ALPERIA.....	14
5. Modus Operandi.....	14
6. Reati rilevanti per la Società TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL.....	15
7. Destinatari del modello .....	16
8. Organismo di Vigilanza .....	16
8.1. Funzione.....	16
8.2. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza.....	17
8.3. Requisiti di eleggibilità.....	17
8.4. Revoca, sostituzione, decadenza e recesso.....	18
8.5. Svolgimento delle attività e poteri.....	18
8.6. Flussi informativi da e verso l'organismo di Vigilanza.....	19
9. Prestazioni da parte di altre società .....	20
10. Sistema sanzionatorio.....	21
10.1. Principi generali.....	21
10.2. Sanzioni e misure disciplinari .....	22
11. Comunicazione e formazione.....	22
Parte Speciale.....	23
a. Introduzione.....	24
b. Principi generali di comportamento.....	24


c.	Protocolli generali di prevenzione .....	24
d.	Analisi del rischio .....	26
A.	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione .....	28
A.1.	Reati applicabili .....	28
A.2.	Attività sensibili .....	29
A.3.	Protocolli di prevenzione .....	29
B.	Delitti informatici e trattamento illecito di dati .....	30
B.1.	Reati applicabili .....	30
B.2.	Attività sensibili .....	32
B.3.	Protocolli di prevenzione .....	32
C.	Reati societari .....	33
C.1.	Reati applicabili .....	33
C.2.	Attività sensibili .....	35
C.3.	Protocolli di prevenzione .....	36
C.4.	Osservazioni specifiche .....	36
D.	Abusi di mercato .....	37
D.1.	Reati applicabili .....	37
D.2.	Attività sensibili .....	37
D.3.	Protocolli di prevenzione .....	37
E.	Ricettazione, riciclaggio e reimpiego .....	37
E.1.	Reati applicabili .....	37
E.2.	Attività sensibili .....	38
E.3.	Protocolli di prevenzione .....	38
F.	Delitti in violazione del diritto d'autore .....	39
G.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria .....	40
G.1.	Fattispecie .....	40
G.2.	Attività sensibile .....	40
G.3.	Prevenzione e regole di comportamento .....	40
G.4.	Obblighi di informazione all'ODV .....	41
H.	Reati ambientali .....	41
H.1.	Reati applicabili .....	41
H.2.	Attività sensibile .....	41
H.3.	Principi generali di comportamento .....	41

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 4
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

H.4. Obblighi di informazione all'ODV.....	42
<b>J ANTICORRUZIONE</b> .....	42
<b>H SOCIETÀ TRASPARENTE</b> .....	50

**ALLEGATI**

- 1) Codice etico
- 2) Elenco delle unità locali della società, sedi, stabilimenti

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 5
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

## Definizioni

---

**Società o Ente o TLR SRL:** TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL;

**D.Lgs. 231/2001 o Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni;

**ALPERIA SPA, ALPERIA ECOPLUS SRL e ALPERIA ENERGY SRL:** Fornitori di Servizi

**Attività sensibili:** le attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto;

**Attività strumentali:** le attività/processi della Società che risultano potenzialmente strumentali alla commissione dei reati di cui al Decreto;

**Consulenti:** i soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società;

**Contratti di Servizio:** Contratto quadro di servizio intercompany stipulato tra ALPERIA SPA e TELERISCALDAMENTO DI SILANDRO SRL dd. 15.06.2017 ed ALPERIA ECOPLUS SRL e TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL dd. 28.07.2017 e ALPERIA ENERGY SRL e TELERISCALDAMENTO DI SILANDRO SRL dd. 11.07.2017 ;

**Linee guida Confindustria:** documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornate a Marzo 2014) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto;

**Modello:** modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;


**Organi sociali:** sono sia il Consiglio di Amministrazione che il Collegio Sindacale della Società;

**Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello;

**P.A.:** la Pubblica Amministrazione;

**Pubblico ufficiale:** colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" (art. 357 c.p.);

**Responsabile della Funzione:** il responsabile dell'area di ALPERIA SPA, ALPERIA ECOPLUS SRL o ALPERIA ENERGY SRL del cui servizio TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL usufruisce sulla base dei contratti di servizio di cui sopra;

	<p><b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b></p> <p>ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01</p>	<p>Pagina 6</p> <p><b>Rev. 1 del 03.12.2018</b></p>
---	---	---

***Incaricato di un pubblico servizio:*** colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, intendendosi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.);

***Partners:*** sono le controparti contrattuali della Società, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata;

***Società del Gruppo:*** società direttamente o indirettamente controllate da ALPERIA SPA ai sensi dell’art.2359, commi 1 e 2, c.c.;

***Soggetti apicali:*** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società;

***Soggetti subordinati:*** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente;

***Vertice della Società:*** Consiglio di Amministrazione della Società.

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 7
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

### Struttura del documento

Il presente modello di organizzazione e gestione adottato da parte della Società TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL è strutturato in una Parte Generale e in una Parte Speciale, oltre che di alcuni allegati facenti parte integrante del documento.

Esso comprende una disamina della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/2001, ed al suo interno sono individuati i reati anche solamente potenzialmente rilevanti per la Società, i destinatari del modello, le caratteristiche e le regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza della Società, il sistema sanzionatorio adottato a presidio delle violazioni, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione dei destinatari. Inoltre, il presente documento comprende una sezione dedicata all'Anticorruzione ed una alla Trasparenza.

La seconda parte indica le attività ritenute sensibili per la Società ai sensi del Decreto, cioè a rischio di (potenziale) reato, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti, oltre che alcuni specifici protocolli operativi e prassi aziendali ritenuti idonei a prevenire la commissione di reati.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente documento una serie di allegati, ed in particolare:

- il Codice Etico che definisce i principi e le norme di comportamento della Società;
- l'elenco delle unità locali della Società, sedi, stabilimenti.

Il modello organizzativo, inoltre, può fare riferimento e richiamo ad eventuali disposizioni e provvedimenti interni, atti e procedure operative aziendali anche di ALPERIA SPA in qualità di socio fornitore che di questo documento costituiscono attuazione ed integrazione.

## Parte Generale

---



	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 9
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

## 1. Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231

### 1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

Con l'emanazione della **legge 29 settembre 2000, n. 300**, il legislatore italiano ha ratificato e dato esecuzione in ambito interno ad una serie di normative e principi di diritto sovranazionale operando, fra l'altro, la delega al governo per l'introduzione, nel nostro ordinamento, di un'organica disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di responsabilità giuridica in conseguenza della commissione di determinati reati.

Tale disciplina ha visto la luce con l'emanazione del **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, con il quale è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Prima del 2001 gli enti collettivi potevano unicamente essere chiamati a pagare, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

E' evidente come l'estensione in capo agli enti degli effetti della commissione di illeciti penali, e l'incidenza sul patrimonio degli enti di tali vicende, coinvolge gli interessi economici degli stessi soci.

Il patrimonio della società è direttamente colpito in termini sanzionatori, e non più soltanto ai sensi degli artt. 196 e 197 c. p., norme che prevedevano (e prevedono tuttora) un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d'insolvenza dell'autore materiale del fatto.

L'intervento normativo ha una portata innovativa notevole, con l'effetto che, attualmente, né l'ente, né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente.

Ciò mira certamente a sviluppare un interesse di quei soggetti (soci, associati, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell'ente, al controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

La natura di questa nuova forma di responsabilità degli enti è di genere misto e la sua peculiarità sta nel fatto che coniuga aspetti del sistema penale e del sistema amministrativo. L'ente è punito con una sanzione amministrativa in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma è sul processo penale che si basa il sistema sanzionatorio: l'Autorità competente a contestare l'illecito è il pubblico ministero, mentre è il giudice penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore del reato, o il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. In ogni caso la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica,

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 10
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

## 1.2. I reati presupposto

L'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

L'originaria stesura del Decreto Legislativo 231/2001, elencava, tra i reati dalla cui commissione era fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Successivi interventi normativi hanno ampliato il catalogo dei reati cui si applica la disciplina del decreto n. 231/2001.

A tale proposito una menzione merita sicuramente l'inclusione, tra le fattispecie generatrici di responsabilità d'impresa, delle violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Infatti, l'art. 9 della L. 3 agosto 2007 n. 123, ha introdotto l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 estendendo la disciplina di quest'ultimo anche alle fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.).

Per quanto riguarda la realtà di TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL si rammenta sin d'ora che in relazione a queste ultime fattispecie di reato nominate, nonché a quelle inerenti i cd. "reati ambientali" e a tutto ciò che attiene alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, la società TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Sicurezza ai sensi delle norme UNI EN ISO 14001 ed OHSAS 18001, nonché dell'accREDITAMENTO EMAS.

## 1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

Il primo criterio oggettivo è costituito dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato.

Ulteriore criterio oggettivo è il fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 11
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro.

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione del reato all'ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio dell'attività di impresa. Il Decreto, infatti, prevede l'esclusione dell'ente dalla responsabilità solo se lo stesso dimostra:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.


Nonostante il modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale. In quest'ultimo caso, infatti, l'ente deve dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello; il Decreto richiede quindi una prova di estraneità più forte in quanto l'ente deve anche provare una sorta di frode interna da parte di soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, comunque esclusa se, prima della commissione del reato, l'ente si è dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: l'ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

Tutto ciò premesso, nonostante la legge preveda l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà, TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL ha ritenuto di verificare l'adeguatezza della propria struttura a parametri idonei ad evitare la commissione di reati. Tale valutazione della realtà operativa aziendale trova esplicitazione nel presente Modello organizzativo.

#### 1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto disciplina alcuni principi generali in merito al modello di organizzazione, gestione e controllo,

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 12
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

stabilendo che il modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- esso è idoneo a prevenire la commissione dei reati;
- è efficacemente attuato, ovvero se il suo contenuto trova reale ed effettiva applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

Quanto all'efficacia del modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- che siano individuate le attività della società nel cui ambito possono essere commessi reati;
- che siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, in relazione ai reati da prevenire;
- che siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- che sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- che siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- che, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

### 1.5. Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna ai sensi del Decreto: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza di condanna.

## 2. Finalità del modello

Con l'adozione del presente documento la Società intende adempiere puntualmente alla normativa, essere conforme ai principi ispiratori del Decreto, nonché migliorare e rendere quanto più efficienti possibile il sistema di controlli interni e di *corporate governance* già esistenti.

Obiettivo principale del modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il modello andrà ad integrarsi con il sistema di governo della Società, ed andrà ad implementare il

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 13
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

Il modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione a coloro che agiscono in nome o su mandato della Società, o sono legati alla Società stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, riguardo le attività che comportano il rischio di commissione dei reati;
- diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, in quanto la Società condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio modello organizzativo;
- diffondere una cultura del controllo;
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per eliminare nel più breve tempo possibile eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati.

. Ogni modifica di carattere significativo, apportata al presente modello, è comunicata dall'Organismo di Vigilanza di TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL all'Organismo di Vigilanza di ALPERIA.

### 3. Modello e Codice Etico

La Società contestualmente al presente Modello adottata e fa proprio il Codice Etico del Gruppo ALPERIA (di seguito anche "Codice Etico di Gruppo" o anche solo "Codice Etico").

Il Codice Etico di Gruppo è allegato al presente Modello per formarne parte integrante.

Va precisato che il Codice Etico differisce per natura, funzioni e contenuti dal presente documento. Il Codice Etico, infatti, ha portata generale ed è privo di attuazione procedurale, avendo come fine ultimo l'indicazione delle regole di comportamento e dei valori etico-sociali di cui deve essere permeata l'attività di TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL (come di tutte le società facenti capo al Gruppo ALPERIA), in parallelo col perseguimento della propria finalità e dei propri obiettivi, coerentemente con quanto riportato nel presente documento.

Il modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata sull'etica e sulla trasparenza aziendale.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce il fondamento essenziale del modello e le disposizioni contenute nel modello si integrano con quanto in esso previsto.

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 14
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

#### 4. TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL ed il gruppo ALPERIA

La società TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL fa parte del gruppo ALPERIA, importante realtà del territorio attiva direttamente o tramite le sue controllate e collegate in tutti i settori energetici in senso lato (energia elettrica, gas naturale, calore, banda larga e mobilità elettrica). Il Gruppo ALPERIA ha un rilevante ruolo nello sviluppo economico e sociale del territorio in cui opera. La capogruppo ALPERIA SPA è una società a partecipazione pubblica le cui azioni sono detenute in maggioranza dalla Provincia Autonoma di Bolzano e, per il restante, dai Comuni di Bolzano e di Merano e da una società, SELFIN SRL, che raggruppa Comuni altoatesini e Comunità comprensoriali del Burgraviato.

Il gruppo è attivo nello sviluppo delle energie rinnovabili e nel loro sfruttamento, nel contesto di una pianificazione del territorio e di un progetto di sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

Produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore, la vendita e distribuzione di gas, nonché la gestione delle infrastrutture a banda larga con la tecnologia della fibra ottica e lo sviluppo e la promozione della mobilità elettrica costituiscono le attività principali svolte da ALPERIA, anche per il tramite delle società dalla stessa controllate o collegate.

TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL a sua volta gestisce la centrale di teleriscaldamento di Silandro che produce calore principalmente con la biomassa (legno) che viene immesso nella rete di teleriscaldamento e convogliato direttamente fino ai singoli clienti finali. La centrale di Silandro è il più grande impianto di teleriscaldamento della Val Venosta con una rete della lunghezza pari a 28 km. Essa vanta una produzione complessiva di 35.000 MWh annui e rifornisce oltre 600 clienti, di cui ca. 400 unità abitative. L'impianto produce calore e contemporaneamente anche energia elettrica. TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL è una società detenuta al 51% dal Comune di Silandro e al 49% da ALPERIA SPA, amministrata da un Consiglio di Amministrazione e priva di personale dipendente proprio. La gestione avviene da parte di personale ALPERIA SPA, ALPERIA ECOPLUS SRL ed ALPERIA ENERGY SRL sulla base di specifici contratti di servizio, come indicati nelle definizioni del presente documento (di seguito Contratti di Servizio).

La società ha la propria sede legale in 39028 Silandro, via Principale n. 120, la sede operativa in 39028 Silandro, via Nazionale n. 3 e la sede amministrativa in 39100 Bolzano, via Dodiciville n. 8.

#### 5. Modus Operandi

TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una verifica delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolar modo sono stati analizzati: la storia della

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 15
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

Società, il contesto societario, lo specifico settore di attività, l'organigramma aziendale, il sistema di *corporate governance* esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, in particolare con ALPERIA SPA, la realtà operativa, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società ossia dai Fornitori di Servizi per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della predisposizione del presente documento si è pertanto proceduto:

- all'individuazione delle attività sensibili, ovvero le aree in cui si ritiene possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione ed il Responsabile dell'impianto;
- all'analisi del sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità;
- all'analisi dei rischi di commissione di reato ed alla verifica di misure di controllo interno idonee ad intercettare comportamenti illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, necessari per la prevenzione dei reati di cui al Decreto o per la mitigazione del rischio di commissione, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi aziendali;
- all'individuazione di specifici protocolli vincolanti per le varie funzioni aziendali coinvolte nei processi ritenuti sensibili.

Il presente documento costituisce regolamento interno della Società, vincolante per la medesima.

## 6. Reati rilevanti per la Società TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL

Il modello di TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL è stato elaborato tenendo conto della struttura, nello specifico amministrata da un Consiglio di Amministrazione e priva di personale dipendente proprio e dei rischi specifici derivanti dalle attività concretamente svolte.

A seguito di una attenta analisi di rischio sono stati individuati come rilevanti i seguenti reati presupposto:

- a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25) (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)
- b) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis);
- c) reati societari (art. 25 ter);
- d) abusi di mercato (art. 25 sexies);
- e) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies);

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 16
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

- f) ricettazione, riciclaggio e reimpiego di denaro o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies)
- g) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies);
- h) reati ambientali (art. 25 undecies)

Il presente documento individua nella successiva Parte Speciale le attività della Società ritenute sensibili a causa del potenziale rischio insito di commissione dei reati qui elencati e prevede per ciascuna delle attività sensibili principi e protocolli di prevenzione.

La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del modello di eventuali ulteriori reati, sia già previsti sia di futura previsione nel Decreto.

## 7. Destinatari del modello

---

Il modello si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società;
- ai eventuali futuri dipendenti della Società che ad oggi è priva di propri dipendenti;
- a tutti quei soggetti che dovessero eventualmente collaborare con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;
- a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, consulenti, procuratori;
- a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, contratti di servizio oppure partner in joint-venture o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business.

Tutti i destinatari del modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione.

## 8. Organismo di Vigilanza

---

### 8.1. Funzione

La Società istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società stessa e ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:



	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 17
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

- sull'osservanza del modello da parte dei suoi destinatari;
- sull'effettiva efficacia del modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale o al quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo al Consiglio di Amministrazione.

### 8.2. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente, che deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di: autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione.<sup>1</sup>

L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei parametri di cui sopra.

Dopo l'accettazione formale dei soggetti nominati, la decisione è pubblicata sul sito intranet/internet della Società.

L'OdV rimane in carica per tre anni a partire dalla sua nomina. L'OdV decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo.

I membri dell'OdV possono essere rieletti.


### 8.3. Requisiti di eleggibilità

A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 («Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza») o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 («Disposizioni contro la mafia»);
- essere indagati o essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001;
  - per un qualunque delitto non colposo;
- essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici

---

<sup>1</sup> Per quanto riguarda la determinazione di tali requisiti si rimanda alle linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex 231 approvate da Confindustria il 7.3.2002 ed aggiornate a marzo 2014.

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 18
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV.

#### 8.4. Revoca, sostituzione, decadenza e recesso

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al paragrafo precedente;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV;

In presenza di giusta causa il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del membro dell'OdV non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto di cui sopra la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Ciascun componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza o recesso di uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inadeguato.


#### 8.5. Svolgimento delle attività e poteri

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno ogni sei mesi ed ogni qualvolta uno dei membri ne faccia richiesta scritta al Presidente. Inoltre, durante lo svolgimento della prima seduta utile, può delegare specifiche funzioni al Presidente.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, cui riferisce tramite il proprio Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo esistenti nella Società. In particolare, l'OdV si coordina con le Funzioni aziendali che svolgono attività a rischio

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 19
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del modello.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;
- previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili anche se svolte dai Fornitori di Servizi in base ai Contratti di Servizio, e, laddove necessario, ai singoli Amministratori, al Collegio Sindacale, ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica e di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a consulenti, agenti e rappresentanti esterni della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del modello;
- avvalersi di consulenti esterni qualora sopravvenissero problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specifiche;
- proporre all'organo o alla Funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni, secondo il sistema disciplinare di cui al presente modello;
- verificare periodicamente il livello di idoneità e di attuazione del modello in ambito aziendale e, ove necessario, proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire i programmi di formazione per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale nell'ambito delle tematiche sul D. Lgs. 231/2001;
- redigere periodicamente, con cadenza minima annuale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione;
- individuare e aggiornare periodicamente le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare il modello, nonché determinare le modalità di comunicazione del modello a tali soggetti e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

#### 8.6. Flussi informativi da e verso l'organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire unicamente al Consiglio di Amministrazione anche su fatti rilevanti del proprio ufficio o eventuali urgenti criticità del modello emerse nella propria attività di vigilanza.

È obbligatorio per l'OdV presentare con cadenza almeno annuale una relazione scritta che illustri le

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 20
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

seguenti specifiche informazioni:

- la sintesi dell'attività e dei controlli svolti dall'OdV durante l'anno;
- eventuali discrepanze tra le procedure operative attuative delle disposizioni del modello;
- eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
- la verifica delle segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del modello e i risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le eventuali sanzioni applicate, intendendo unicamente quelle inerenti le attività a rischio;
- una valutazione generale del modello, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto, sull'effettivo funzionamento dello stesso;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- un rendiconto delle spese eventualmente sostenute.

L'Organismo di Vigilanza, attraverso la definizione di una procedura operativa, può stabilire le altre tipologie di informazioni che le funzioni coinvolte nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate all'Organismo stesso.

Tutti i destinatari del presente modello hanno facoltà di comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza, per segnalare eventuali violazioni del modello, e possono inviare segnalazioni all'indirizzo mail: [odv@fhw-schlanders.it](mailto:odv@fhw-schlanders.it).


La Società si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo di Vigilanza, purché queste ultime siano veritiere e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dalle procedure del modello e dal sistema di controllo interno. Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza si impegna comunque a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

#### 9. Prestazioni da parte di altre società

Le prestazioni di beni o servizi devono essere disciplinate sotto forma di contratto scritto. Il contratto tra le parti deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della società prestatrice di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Società in forza di obblighi di legge;
- l'impegno da parte della società prestatrice di rispettare, durante la durata del contratto, i principi

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 21
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

fondamentali del Codice Etico e del modello, nonché le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi;

- l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Società.

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte.

## 10. Sistema sanzionatorio

### 10.1. Principi generali

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che alla legge, alle previsioni del modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società stessa ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Ogni violazione del modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del modello.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto contro cui si sta procedendo. Le sanzioni sono adottate dagli organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo statuto o da regolamenti interni alla Società ossia dal socio nei confronti dell'amministratore unico. A seguito delle opportune valutazioni, l'OdV informerà il titolare del potere disciplinare che darà il via all'iter procedurale al fine delle contestazioni e dell'ipotetica applicazione delle sanzioni.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal modello.

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 22
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

## 10.2. Sanzioni e misure disciplinari

Il modello costituisce un insieme di regole alle quali l'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale, in considerazione che ad oggi la Società risulta priva di proprio personale dipendente, deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni.

In caso di violazioni del Modello da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informerà immediatamente i soci di TELERISCALDAMENTO DI SILANDRO SRL, mediante relazione scritta. In tal caso i soci di concerto provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa in relazione alla gravità del fatto, alla colpa ed al danno derivante alla società. Nei casi più gravi e quando la violazione sia tale da ledere il rapporto fiduciario, i soci revocheranno il/i componente/i del Consiglio di Amministrazione.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, qualora le violazioni siano tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previste dalla legge.

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni, da partner o soggetti che agiscono nell'interesse della Società sulla base di rapporti giuridici contrattuali, in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello 231 adottato dalla Società e tale da comportare il rischio di commissione di un reato indicato dal D.lgs. 231/2001 potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D.lgs. 231/2001.

L'eventuale mancata inclusione di tali clausole deve essere comunicata dalla Funzione nel cui ambito opera il contratto, con le debite motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

## 11. Comunicazione e formazione


La comunicazione del modello e dei suoi allegati è affidata al Consiglio di Amministrazione che garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, la sua diffusione e la conoscenza effettiva a tutti i destinatari.

La formazione dei destinatari del Modello è obbligatoria ed è gestita in cooperazione con l'Organismo di Vigilanza della Società.

La formazione che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, deve svolgersi secondo un piano i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, e deve essere effettuata in modo da garantire un idoneo ed adeguato grado di conoscenza dei comportamenti da attuare.

## Parte Speciale

---

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 24
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

#### a. Introduzione

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera (c.d. *risk and control self assessment*), ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha adottato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le attività sensibili e dei protocolli di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio identificate di cui si sono dotati i Fornitori di Servizi.

#### b. Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di controllo i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, riferiti alle varie tipologie di destinatari.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, la Società adotta i protocolli di prevenzione di seguito indicati e già implementati dai Fornitori di Servizi, adattandoli, ove necessario alle proprie esigenze.

#### c. Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili di cui ai successivi paragrafi, i protocolli generali di controllo adottati dai Fornitori di Servizi che in questa sede si intendono integralmente richiamati, attuano i seguenti principi:

- sono legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto e nel Codice Etico della Società stessa;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate e la



conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;

- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili sono implementate ed attuate procedure e linee guida ed è individuato un Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione a rischio. Il Responsabile Interno è identificato nel Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha facoltà, nel rispetto del mandato ricevuto, di delegare ai Responsabili delle Funzioni Aziendali appartenenti ai Fornitori di Servizio, la realizzazione delle operazioni aziendali stesse. Il Responsabile interno:
  - può chiedere informazioni e chiarimenti ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
  - informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi;
  - può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.

In tale contesto sono altresì chiaramente identificati i Responsabili delle Funzioni Aziendali appartenenti ai Fornitori di Servizi coinvolti nella gestione delle attività sensibili in virtù dei Contratti di Servizio in essere con la Società;

- l'accesso ai dati della Società è conforme al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni o integrazioni, anche regolamentari;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della Funzione competente dei Fornitori di Servizi. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate, nonché al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;

- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- l'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio, siano tali procedure adottate dalla Società o dai Fornitori di Servizi in virtù dei Contratti di servizio in essere, e che costituiscono parte integrante del Modello organizzativo aziendale, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento.

#### d. Analisi del rischio

Con riferimento all'analisi del rischio effettuata per TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL possono farsi previamente in generale le seguenti osservazioni:

Quanto ai rapporti con la P.A., per TLR SRL risultano essere significativi i rapporti inerenti il rilascio di permessi di costruire, concessioni edilizie e concessioni in genere (per attraversamento strade, corsi d'acqua, ferrovie, etc.) necessari per l'operatività aziendale.

Inoltre appaiono significativi i rischi riferibili alle attività che implicano la concessione di agevolazioni pubbliche, contributi, sussidi, ecc. comunque denominati.

Nell'operatività quotidiana significativo è l'impiego di software di controllo e gestionali, anche per l'archiviazione documentale e le altre usuali esigenze di carattere tecnico/amministrativo.

In particolare, l'individuazione ha tenuto conto:

- a. dei fattori di rischio relativi alle attività che implicano un rapporto diretto con organi ispettivi e di controllo, nonché con pubblici uffici ed enti pubblici titolari di poteri autorizzativi, concessori od abilitativi;
- b. del rischio di scorretta o incompleta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo, sia interno che esterno;
- c. del rischio di comportamenti idonei ad ostacolare i controlli, preventivi e successivi, sulla attività e sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa da parte dei soggetti e delle autorità competenti;
- d. dei fattori di rischio attinenti alle procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi e lavori;
- e. dei fattori di rischio relativi all'uso di informazioni privilegiate di fornitori;
- f. del rischio di comportamenti che, anche solo per carenza di controlli, possano configurare il reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- g. dei fattori di rischio relativi alla commissione di reati informatici in ambito informatico.

Pertanto, conclusivamente può dirsi che è emerso che, con specifico riferimento alla realtà di TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL è astrattamente, ma ragionevolmente, ipotizzabile la commissione solo

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 27
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

di alcune categorie dei reati richiamati dal D.lgs 231/01 ed in particolare:

- a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- b) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis);
- c) reati societari (art. 25 ter);
- d) abusi di mercato (art. 25 sexies);
- e) ricettazione, riciclaggio e reimpiego di denaro o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies);
- f) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);
- g) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies);
- h) reati ambientali (art. 25 undecies)

In concreto le attività sensibili sono principalmente riconducibili alle seguenti categorie di operazioni:

#### **I. Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

- attività aziendali che comportano rapporti con la P.A. in occasione di sottoposizione a verifiche, controlli, ispezioni in genere, ecc.
- negoziazione/stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici ed in generale relazioni con i rappresentanti della P.A.;
- gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di licenze, autorizzazioni amministrative, permessi, nulla osta, contributi, sovvenzioni, mutui e simili.

#### **II. Adempimenti societari e amministrativo/contabili**

- gestione della fatturazione e dei pagamenti;
- registrazione e redazione dei documenti contabili ed extracontabili ai fini della redazione del bilancio di esercizio (rappresentazione dell'attività d'impresa);
- predisposizione di comunicazioni a rappresentanti la P.A. - relazioni degli amministratori e comunicazioni sociali;
- perizie di stime di beni e/o rami d'azienda;
- gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale.

#### **III. Adempimenti inerenti le procedure di acquisto di beni e servizi**

- approvvigionamento di beni, attrezzature, macchinari, servizi, prestazioni professionali, lavori;
- selezione dei fornitori e relativi affidamenti;
- verifica della legittima provenienza di software gestionali.

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 28
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

## A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

### A.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte, a livello potenziale, si ritengono verificabili in ambito societario i seguenti reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

**Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico**, previsto dall'art. 640, comma 2, n. 1 c.p., e costituito dalla condotta di chi, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

**Induzione indebita a dare o promettere utilità**, previsto dall'art. 319 quater c.p. (introdotto nel 2012), e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità

**Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, previsto dall'art. 319 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

**Corruzione in atti giudiziari**, previsto dall'art. 319 *ter*, comma 2 c.p. e costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. (**pene per il corruttore**), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319 *ter* e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

**Istigazione alla corruzione**, previsto dall'art. 322 c.p. e costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

**Corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**, previsto dall'articolo 322 *bis* c.p..

**Malversazione a danno dello Stato**, previsto dall'art. 316 *bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

**Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**, previsto dall'art. 316 *ter* c.p. e costituito

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 29
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 *bis* c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**, previsto dall'art. 640 *bis* c.p. e costituito dalla stessa condotta di cui all'art. 640. co. 2 n. 1 c.p, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

#### A.2. Attività sensibili

---

L'analisi dei rischi porta all'individuazione di una serie di attività sensibili e strumentali, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Sensibile è da considerarsi l'attività di predisposizione e trasmissione della documentazione necessaria e, in generale, tutte le tipologie di rapporti con pubblici funzionari, nell'ambito di procedimenti inerenti a:

- a) richieste a soggetti pubblici di permessi di costruire e concessioni in genere funzionali all'esecuzione di lavori per la costruzione/ampliamento di impianti (ad es. attraversamento strade provinciali, corsi d'acqua, ferrovie, ecc.);
- b) gestione delle attività di acquisizione delle aree da destinare alla costruzione di impianti;
- c) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e licenze, comunque denominati, per l'esercizio delle attività;
- d) gestione delle verifiche ispettive da parte di autorità pubbliche (ad es., GdF, Agenzia Entrate, ecc);
- e) conferimento e gestione delle consulenze;
- f) gestione del contenzioso fiscale con l'amministrazione finanziaria, anche tramite professionisti esterni;
- g) gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti/convenzioni;
- h) gestione degli adempimenti normativi, amministrativi e societari (es. privacy, sistema telematico, ecc);
- i) gestione dei reclami da parte della Pubblica Amministrazione;
- j) gestione delle risorse finanziarie;

#### A.3. Protocolli di prevenzione

---

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 30
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

Per tutti i rapporti intercorrenti con i rappresentanti della PA, per le richieste a soggetti pubblici di permessi vari, concessioni, autorizzazioni e licenze, per la gestione delle attività di acquisizione delle aree da destinare all'ampliamento dell'impianto, per la gestione delle verifiche ispettive da parte di autorità pubbliche di vigilanza, per il conferimento diretto e la gestione delle consulenze, per la gestione del contenzioso fiscale con l'Amministrazione Finanziaria anche tramite professionisti esterni, per la gestione degli adempimenti normativi, amministrativi e societari, per attività che riguardano la gestione delle risorse finanziarie, si richiamano i principi adottati nei protocolli generali di controllo adottati dai Fornitori di Servizi.

### **Informazione e formazione per l'applicazione del modello**

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a dare ampia diffusione del Modello, del Codice Etico, dell'Organismo di Vigilanza anche a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, contratti di servizio; non omettendo la necessità di aggiornamento ogni qualvolta fossero apportate modifiche alla legislazione o agli strumenti predisposti dall'impresa.

## **B. Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

### **B.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte, a livello potenziale, si ritengono verificabili in ambito societario i seguenti delitti informatici per i quali il D. Lgs. 231/2001 prevede conseguenze sanzionatorie in capo all'ente:

**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**, previsto dall'art. 615 *ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

**Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici**, previsto dall'art. 615 *quater* c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

**Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**, previsto dall'art. 615 *quinquies*, e che sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 31
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**, previsto dall'art. 617 *quater*, e che punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

**Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**, previsto dall'art. 617 *quinquies*, e che sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**, previsto dall'art. 635 *bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.


**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità**, previsto dall'art. 635 *ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**, previsto dall'art. 635 *quater* c.p. e costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635 *bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**, previsto dall'art. 635 *quinquies* c.p. e costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635 *quater* c.p., qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

**Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**, previsto dall'art. 640 *quinquies* c.p. e costituito dalla condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

**Falsità in documenti informatici**, previsto dall'art. 491 *bis* c.p. e costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 32
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

firma elettronica semplice. Per “documento informatico” si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all’interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria).

**Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico**, previsto dall’art. 640 ter, comma 2, c.p., che punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

### B.2. Attività sensibili

Le attività sensibili potenzialmente ritenute a rischio della commissione di reati rilevanti ai fini del presente modello sono quelle di seguito elencate.

- Utilizzo di accessi, account e profili.
- Utilizzo di sistemi hardware.
- Utilizzo di sistemi software.
- Gestione ed archiviazione della documentazione in formato digitale.

### B.3. Protocolli di prevenzione

L’espletamento di tale procedura è delegato dall’ente in *outsourcing*, sulla base dei Contratti di Servizio . Le società ALPERIA SPA, ALPERIA ECOPLUS SRL e ALPERIA ENERGY SRL, nella loro qualità di Fornitori di Servizi sono dotate di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01, nonché di presidi di controllo molto rigidi ai quali ci si richiama integralmente.

Va tuttavia rimarcato che dalle interviste eseguite nell’ambito dell’analisi dei rischi è emerso che alcuni PC nonché i relativi software installati su di essi che vengono utilizzati per il controllo e la gestione degli impianti di teleriscaldamento e sono attivi 24 ore su 24 sono di proprietà della TRL SRL e quindi prescindono in parte dall’applicazione delle policy IT dei Fornitori di Servizio, considerato che la manutenzione viene eseguita da soggetti terzi. A seguito di una attenta analisi di tali contratti di fornitura è stata rilevata l’opportunità di integrare tali contratti con delle adeguate clausole 231 del tipo qui di seguito previsto:

n.1 Nello svolgimento del rapporto contrattuale con TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL, il *Fornitore* è tenuto rigorosamente ad attenersi ai principi etici ed alle norme di comportamento, ove rilevanti, contenute nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione e controllo ex d.lgs.231/01 di TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL, allegati al presente contratto sub allegato [●].

n.2 Il referente del fornitore di service deve su richiesta di TRL SRL produrre e inviare un flusso informativo al referente interno di TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL e all’Organismo di Vigilanza di TRL SRL circa



	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 33
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

l'attività svolta per conto di TRL SRL, evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di TRL SRL e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.

n.3 Il fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di TRL SRL nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a TRL SRL.

n.4 Nel caso di grave violazione da parte del *Fornitore* di una o più norme del Codice Etico e/o del Modello 231 come indicati nei precedenti paragrafi 1 e 2, anche per una volta soltanto, TRL SRL avrà facoltà di ritenere risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata A.R.

n.5 Impregiudicato quanto stabilito al punto n.5 che precede, nel caso di violazione di una o più norme contenute nel Codice Etico e/o nel Modello 231 indicati nei paragrafi 1 e 2 e / o nel caso di non rispetto delle condizioni contrattuali di cui ai precedenti punti 3 e 4, al Fornitore potrà essere chiesto di corrispondere, ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, una somma di denaro di volta in volta determinata dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo di Vigilanza, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

## C. Reati societari


---

### C.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati potenzialmente applicabili alla Società i seguenti reati societari:

- **False comunicazioni sociali**, previsto dall'art. 2621 c.c. e costituito dalla condotta dell'organo amministrativo, preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla Società per conto di terzi. La pena è diversa e più grave se la condotta di cui sopra ha cagionato un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori.

- **False comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori**, previsto dall'art.

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>  ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 34  <b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>
---	--	---

2622 c.c. e costituito dalla condotta dell'organo amministrativo preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori.

- **Impedito controllo**, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.


- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, previsto dall'art. 2627 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante**, previsto dall'art. 2628 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori**, previsto dall'art. 2629 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

- **Illecita influenza sull'assemblea**, previsto dall'art. 2636 c.c. e costituito dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta dell'organo amministrativo preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di Società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 35
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di Società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

**Corruzione fra privati**, previsto dal novellato art. 2635 cod. civ. che sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, «gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società» (comma 1), con pena più lieve se il fatto è commesso «da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma» (comma 2). È imputabile, insieme al corrotto anche il corruttore ovvero «chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma» (comma 3). Tale reato assume rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/2001 nei soli «casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile» e, quindi, con riferimento a tale fattispecie una eventuale responsabilità può sorgere soltanto in capo all'ente al quale appartiene il soggetto corruttore.

#### C.2. Attività sensibili

Dall'analisi dei rischi effettuata sono emerse le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari previsti dall'art. 25 *ter* del Decreto.

- Attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci ed in altri documenti d'impresa;
- aggiornamento e tenuta dei libri sociali obbligatori;
- rapporti con i Soci e con il Collegio Sindacale;
- rapporti con enti pubblici che svolgono attività pubbliche di vigilanza;
- gestione dell'informazione e della documentazione d'impresa anche attraverso la gestione dei sistemi informatici;
- gestione delle operazioni straordinarie;

L'analisi dei rischi ha consentito di individuare altre attività aziendali, già ritenute potenzialmente rilevanti nell'ambito di diverse fattispecie di reato, che in misura minore o indirettamente possono ritenersi a rischio nell'ambito della prevenzione dei reati societari.

Trattasi, in particolare, di:

- gestione dei rapporti e delle operazioni infragruppo;

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 36
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori e relative procedure di selezione e affidamento;
- conferimento e gestione delle consulenze;
- gestione degli adempimenti normativi, amministrativi e societari

### C.3. Protocolli di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti d'impresa e l'aggiornamento e tenuta dei libri sociali obbligatori e i rapporti con i Soci e con il Collegio Sindacale, va premesso, in linea generale, che in conseguenza della sussistenza del rapporto di servizio, i principi di rilevazione, elaborazione, predisposizione dei dati di bilancio seguono principi e criteri adottati dai Fornitori di Servizi secondo modelli di organizzazione e gestione idonei ed efficacemente attuati.

Per le operazioni riguardanti i rapporti con enti pubblici che svolgono attività pubbliche di vigilanza o attività ispettive/di controllo ovvero la gestione dell'informazione e della documentazione d'impresa anche attraverso la gestione dei sistemi informatici, e la gestione delle operazioni straordinarie si rimanda agli specifici protocolli di prevenzione adottati dai Fornitori di Servizi ai quali ci si richiama integralmente.

### C.4. Osservazioni specifiche

Il Consiglio di Amministrazione di TRL SRL con proprie delibere ha deciso di autorizzare i Fornitori di Servizi ad acquistare materiali presso fornitori previamente determinati per un importo pari ad Euro 1.000,00- (piccole spese) ed ha concesso inoltre agli stessi una delega per l'approvvigionamento di beni, lavori e servizi nell'ambito dell'ordinaria gestione fino ad Euro 10.000,00.- e previa previsione nel budget annuale. Mentre al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete il potere di spesa fino a Euro 50.000,00.-.


I Fornitori di Servizi per le "piccole spese" trasmettono al Presidente del Consiglio di Amministrazione di TRL SRL con cadenza semestrale un prospetto di quanto acquistato.

Da una accurata analisi del rischio è inoltre emerso che accanto al fornitore di cippato individuato sulla base di una gara, la società TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL in alcune occasioni accetta tonname e cippato da fornitori locali. La situazione è stata approfondita e si è arrivati alla conclusione che considerata l'assoluta marginalità del fenomeno esso sotto un profilo di rischio possa essere ignorato.

Per quanto riguarda invece la produzione di cippato risulta necessario chiedere almeno tre preventivi, di cui venga scelto quello economicamente più vantaggioso.

Risulta comunque necessario che all'OdV venga trasmesso semestralmente un report da cui si possa evincere tutti gli acquisti avvenuti fuori gara.

Inoltre occorre rimarcare che per la mancanza di personale dipendente proprio il sistema dei controlli interni ha delle lacune e che quindi il Consiglio di Amministrazione si impegna ad informare l'OdV di qualsiasi evento rilevante accaduto in particolare nei cantieri/impianti di TRL SRL.

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 37
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

## D. Abusi di mercato

### D.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati astrattamente applicabili alla Società i reati di abusi di mercato, nella forma dell'abuso delle informazioni privilegiate di fornitori.

**Abuso di informazioni privilegiate**, previsto dall'art. 184 TUF e costituito dalla condotta (punita anche con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 187 *bis* TUF) di chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, o a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate.

### D.2. Attività sensibili

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment*, che costituisce parte integrante del Modello, la Società non ha individuato attività sensibili di nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati di abusi di mercato previsti dall'art. 25 *sexies* del Decreto.

### D.3. Protocolli di prevenzione

Per le attività sensibili di cui sopra è prevista l'applicazione delle procedure aziendali di cui si sono dotati i Fornitori di Servizi per la gestione delle stesse.

## E. Ricettazione, riciclaggio e reimpiego

### E.1. Reati applicabili

Sulla base dell'analisi dei rischi effettuata si è ritenuto potenzialmente sussistere un rischio di commissione dei reati di:

**Ricettazione**, previsto dall'art. 648 c.p., che punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

**Riciclaggio**, previsto dall'art. 648 bis c.p., che punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, previsto dall'art. 648 ter c.p., che punisce

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 38
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto

**Autoriciclaggio**, previsto dall'art. 648 ter, che punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

### E.2. Attività sensibili

Dall'analisi dei rischi effettuata sono emerse le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari previsti dall'art. 25 *octies* del Decreto.

Attività di approvvigionamento di beni, servizi e lavori;

Registrazioni contabili di fatture attive e passive;

Monitoraggio di performance aziendali;

Operazioni intercompany;

Gestione delle risorse finanziarie;

Gestione delle operazioni fiscali.

### E.3. Protocolli di prevenzione

Occorre rammentare che l'espletamento dell'attività di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di gestione delle risorse finanziarie, nonché del bilancio è attualmente delegato dall'ente in *outsourcing*, sulla base dei Contratti di Servizio ai Fornitori di Servizi, anch'essi dotati di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01, nonché di presidi di controllo molto rigidi ai quali ci si richiama integralmente.

Le procedure di approvvigionamento dei Fornitori di Servizi sono state sviluppate nell'ottica di conformare ed adeguare la struttura organizzativa di TRL SRL ai fini del d.lgs 231/01, per prevenire ed elidere i rischi connessi alla commissione di:

Reati in tema di erogazioni pubbliche e corruzione;

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, derivanti da:

- inadeguatezza dei macchinari, delle attrezzature e degli apprestamenti, con riferimento alle loro caratteristiche intrinseche di sicurezza
- inadeguatezza dei subappaltatori, con riferimento alla loro capacità di gestire gli aspetti relativi alla sicurezza del cantiere
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Tutto ciò definendo un processo di approvvigionamento razionale che rispetti i principi di economicità, tempestività ed efficacia, che assicuri la libera concorrenza e la parità di trattamento dei fornitori e che garantisca la rispondenza del bene e del servizio richiesto all'uso ed ai requisiti normativi.

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 39
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

## F. Delitti in violazione del diritto d'autore

### Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

**Art. 171 bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633**, costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un *software*; al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

### I.2. Attività sensibili

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment*, che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 25 *novies* del Decreto.

- Gestione dei sistemi *software*;
- Gestione di opere tutelate dal diritto di autore per le attività di impresa.

### I.3. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei sistemi *software***, la Società si dota di idonei presidi di controllo previsti per la prevenzione dei reati informatici di cui sopra.

Per le operazioni riguardanti la **gestione di opere tutelate dal diritto di autore per le attività di impresa**, i protocolli prevedono che:

- siano previsti e formalizzati specifici controlli in merito alla presenza e veridicità dei contrassegni sul bene utilizzato per le attività di impresa tutelato dal diritto d'autore;
- le risultanze dei controlli siano debitamente archiviate e comunicate a richiesta all'OdV;
- tutti i rapporti con società terze o comunque soggetti esterni per la fornitura di immagini da utilizzare per attività aziendali siano regolati da contratti scritti che prevedano specifiche clausole a tutela del diritto d'autore e che richiamino le responsabilità derivanti dal Decreto e il rispetto dei principi derivanti dal presente Modello;

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 40
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

- alle società e soggetti esterni incaricati della fornitura di immagini per le attività aziendali sia richiesta apposita certificazione del diritto ad utilizzare le immagini trasmesse.

## G. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

### G.1. Fattispecie

Con il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, previsto dall'art. 377 *bis* c.p. si punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

### G.2. Attività sensibile

Sulla base delle analisi condotte, si ritiene che vi sia un potenziale rischio di commissione del reato in questione all'interno di TRL SRL. Le attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di tale reato afferiscono alla eventuale gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL, nonché alla gestione dei rapporti con amministratori, o terzi coinvolti in procedimenti innanzi all'Autorità Giudiziaria o chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in procedimenti penali innanzi all'Autorità Giudiziaria.

### G.3. Prevenzione e regole di comportamento

Tutti i destinatari del modello, al fine di evitare condotte che possano integrare tale fattispecie, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico;

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare rigorosamente il divieto di agire al fine di influenzare in qualsiasi modo il comportamento di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria.

A tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima.

Qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione di TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL che sia chiamato (sia nella veste di indagato/imputato che di persona informata sui fatti/testimone ovvero di teste assistito/imputato in procedimento connesso) a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito ad attività connessa alla gestione ed all'amministrazione societaria, è tenuto a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo.



	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 41
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

L'amministratore ha altresì l'obbligo di rigettare fermamente qualsiasi tentativo proveniente da altri soggetti volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

#### G.4. Obblighi di informazione all'ODV

L'amministratore che riceva indebite pressioni da altri soggetti volte a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere è tenuto ad informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza.

## H. Reati ambientali

### H.1. Reati applicabili

Sulla base dell'analisi dei rischi effettuata si è ritenuto potenzialmente sussistere un rischio di commissione dei reati di:

- scarico di acque reflue industriali (art 137 co. 5 primo periodo);
- gestione dei rifiuti (parte IV D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
- bonifica dei siti, cioè inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque (parte IV D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
- tutela dell'aria, ossia il superamento dei valori di emissioni limite (parte V D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152).

### H.2. Attività sensibile

Sulla base dell'attività di risk e self assessment, si sono individuate le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente potrebbero essere commessi alcuni dei reati ambientali previsti dall'art. 25 undecies del Decreto:

- Identificazione e valutazione degli aspetti/impatti ambientali e delle misure di controllo;
- Gestione dei rifiuti.

### H.3. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili indicate nel paragrafo precedente, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di comportamento di seguito esposti al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui al precedente paragrafo.

Costituiscono presupposto e parte integrante dei principi generali di comportamento di cui al presente paragrafo i principi individuati nel Codice Etico, che qui si intendono integralmente richiamati.

Inoltre è importante notare che nello specifico la società TRL SRL ha adottato un adeguato sistema di gestione ambiente e sicurezza ottenendo e mantenendo importanti certificati a livello internazionale come l'EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) e ISO 14.001, in materia di efficienza ambientale, e la OHSAS 18001 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 42
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

#### H.4. Obblighi di informazione all'ODV

Le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Sezione sono oggetto di segnalazione da parte degli organi sociali all'Organismo di Vigilanza.

La Società ha un forte legame con il territorio e, consapevole che le proprie attività incidono sullo sviluppo economico-sociale e sulla qualità della vita del territorio stesso, si impegna a migliorare l'impatto presente e futuro sull'ambiente, investendo in innovazione per la tutela delle risorse naturali e la sostenibilità delle fonti energetiche. Le attività della Società tengono conto di criteri ambientali mirati alla prevenzione dell'inquinamento e al controllo dei consumi delle risorse naturali, in maniera tale da minimizzare gli impatti negativi sull'ambiente.

## J ANTICORRUZIONE

Con riferimento alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) dd. 8 novembre 2017 n. 1134 recante *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* i soci della società TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL in considerazione dell'ambito soggettivo di applicazione ivi descritto hanno deciso in via cautelativa di implementare la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. Per particolari in merito alla compagine societaria della società TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL si rinvia al punto 4 del presente documento. Va però in questa sede rammentato nuovamente l'importante peculiarità della società di cui trattasi, ossia il fatto che la stessa sia assolutamente sprovvista di personale dipendente.

### J.1. Normativa di riferimento

Alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del presente documento integrato (revisione 1) le norme di riferimento sono le seguenti:

- legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012";
- determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e le successive modifiche di cui al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 43
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

- decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e le successive modifiche di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5- bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013";
- delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016";
- delibera ANAC n. 241 del 8 marzo 2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016";
- delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 "Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN";
- delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

## **J.2. I soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione**

### **Il Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione di TRL SILANDRO SRL:

- individua il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (in seguito RPCT);
- delibera in merito all'aggiornamento del MOG 231 con le sezioni "Corruzione" e "Trasparenza";
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

### **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Il Consiglio di Amministrazione di TRL SILANDRO SRL ha individuato il RPCT nella figura dell'unico amministratore della società senza deleghe gestionali. In merito va rammentato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione con recente delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 ha puntualizzato che le funzioni di RPCT debbano essere affidate a uno dei dirigenti della società. Solo qualora la società ne fosse priva vi è la possibilità di nominare un non dirigente, ed in casi eccezionali il RPCT può coincidere con un amministratore, privo però di deleghe gestionali. Considerato quanto appena esposto, per TRL SILANDRO SRL, società priva di personale dipendente e con un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri di cui due titolari di deleghe operative, la nomina del RPCT non lascia alcun margine di discrezionalità.

Il RPCT opera in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza 231.

Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, il RPCT riscontri dei fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare (vedi punto 10.2 del presente documento), deve darne tempestiva informazione ai soci, affinché possano avviare con tempestività l'azione ritenuta più opportuna ai sensi dell'art. 10.2 della parte generale del presente documento.

Ove riscontri fatti che rappresentano notizia di reato, il RPCT deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge e deve darne tempestiva informazione alle autorità nazionali anticorruzione.

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 44
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

Il RPTC ha il compito di:

- aumentare la cultura aziendale relativa a trasparenza ed anticorruzione attraverso informativa periodica al Consiglio di Amministrazione e l'integrazione del codice etico;
- vigilare sull'inconferibilità e/o incompatibilità delle figure che ricoprono incarichi sociali;
- elaborare una analisi del rischio in merito alle attività sensibili della Società ed integrare il Modello 231 con le relative sezioni "anticorruzione" e "trasparenza";
- d'accordo con l'Organismo di Vigilanza 231 definire un efficace flusso informativo in materia di anticorruzione e trasparenza;
- elaborare una procedura per la segnalazione di illeciti,
- elaborare una relazione annuale in merito alle misure preventive e vigilare in merito all'efficacia delle misure preventive adottate;

6. Il RPCT risponde sul piano disciplinare e per il danno erariale e all'immagine della Società nei casi di commissione all'interno di TRL SILANDRO SRL di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato nei casi di dolo e colpa grave, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- di aver predisposto, prima della commissione del fatto l'integrazione del MOG 231 con la sezione "Anticorruzione";
- di aver individuato il personale da formare sui temi dell'etica e della legalità;
- di aver svolto correttamente i propri poteri di vigilanza sull'attuazione delle effettive misure anticorruzione.

### **I collaboratori esterni e soggetti terzi**

I collaboratori esterni di TRL SILANDRO SRL che intrattengono rapporti di collaborazione contrattualmente regolati e i soggetti incaricati sulla base dei contratti intercompany osservano, per quanto compatibile e di pertinenza, le misure e gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e segnalano al RPCT le situazioni di illecito.

### **J.2. Analisi del Rischio**

TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL a seguito di un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale ha proseguito con la verifica delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla normativa in materia di anticorruzione.

<b>Aree di Rischio</b>	<b>Processi</b>	<b>Indicazione dell'applicabilità del processo (si/no)</b>	<b>In caso di non-applicabilità - motivazioni</b>	<b>Unità/Sezioni/Servizi interessati al processo</b>
Acquisizione e progressione del personale		No	Nessun processo dell'area di riferimento è applicabile a TRL SILANDRO SRL in considerazione del fatto che la Società è priva di	

			personale dipendente	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	SÌ		TRL SILANDRO SRL
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	No	Questo processo sulla base di un contratto di servizio in essere con ALPERIA ECOPLUS SRL viene gestita dall'erogatore del servizio	
	Requisiti di qualificazione	No	Vi è in elaborazione un albo fornitori ALPERIA SPA	
	Requisiti di aggiudicazione	No	Questo processo sulla base di un contratto di servizio in essere con ALPERIA ECOPLUS SRL viene gestita dall'erogatore del servizio	
	Valutazione delle offerte	No	Questo processo sulla base di un contratto di servizio in essere con ALPERIA ECOPLUS SRL viene gestita dall'erogatore del servizio	
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	No	Questo processo sulla base di un contratto di servizio in essere con ALPERIA ECOPLUS SRL viene gestita dall'erogatore del servizio	
	Procedure negoziate	No	Questo processo sulla base di un contratto di servizio in essere con ALPERIA ECOPLUS SRL viene gestita	


			dall'erogatore del servizio	
	Affidamenti diretti	Sì		TRL SILANDRO SRL
	Subappalto	No	Questo processo sulla base di un contratto di servizio in essere con ALPERIA ECOPLUS SRL viene gestita dall'erogatore del servizio	
Valutazioni ambientali e sicurezza	Certificazioni ISO 18001, 9001 e 14001 e dichiarazione EMAS	No	Questo processo sulla base di un contratto di servizio in essere con ALPERIA ECOPLUS SRL viene gestita dall'erogatore del servizio	
Autorizzazioni e Concessioni		No	La Società TRL SILANDRO SRL non concede autorizzazioni o concessioni	
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari		No	La Società TRL SILANDRO SRL non concede od eroga sovvenzioni ecc.	
Attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici privati		No	La società non effettua attività di sponsoring o donazioni di alcun tipo	

Pertanto, le aree, ossia rispettivamente le attività ed i processi a maggior rischio di corruzione individuate sono le seguenti<sup>2</sup>:

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento;
2. Affidamenti diretti.

### **1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento**

<sup>2</sup> Le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili all'art. 1 co. 16 della legge 190/2012 e riprodotte nell'allegato 2 al PNA.

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 47
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

Con riferimento al punto 1. si intende principalmente l'affidamento di lavori volti alla realizzazione della rete di calore e nella manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa, nonché nell'allaccio di clienti finali alla rete. Per quanto riguarda altre tipologie di affidamenti, essi possono riguardare, a titolo esemplificativo prestazioni professionali di assistenza e consulenza.

Va però rammentato che le funzioni di gestione delle gare sono demandate all'esterno in forza di un contratto di servizio stipulato con ALPERIA ECOPLUS SRL dd. 28.07.2017 che vanta una comprovata e radicata esperienza nel settore degli acquisti e delle forniture ed agisce secondo rigide procedure e protocolli. Il Consiglio di Amministrazione di TRL SILANDRO SRL determina quindi esclusivamente l'oggetto dell'affidamento.

La valutazione del rischio dell'area è classificata **BASSA**. Nel dettaglio della valutazione:

**Probabilità dell'accadimento:**

**0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile**

- livello di discrezionalità del processo: 2
- rilevanza (effetti) del processo verso l'esterno: 5
- complessità del processo in termini di coinvolgimento di unità aziendali e fasi successive: 1
- valore economico rispetto a soggetti esterni: 5
- frazionabilità del processo in termini di suddivisione in pluralità di operazioni per raggiungere il medesimo risultato: 1
- Controlli sul processo, valutato sulla base dell'esperienza sulla efficacia dei controlli negli anni precedenti: 1

**Impatto dell'accadimento:**

**0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore:**

- impatto organizzativo in termini di percentuale di personale impiegato nel processo rispetto al totale del personale del servizio: **0**
- impatto economico in termini di eventuali pronunce di sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti e amministratori della Società di risarcimento del danno negli ultimi 5 anni: **0**
- impatto reputazionale in termini di pubblicazione su giornali e simili di articoli aventi ad oggetto eventi colluttivi negli ultimi 5 anni: **0**
- impatto organizzativo, economico e sull'immagine, ovvero, rilevazione del livello al quale può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso della Società): **2**


## **2. Affidamenti diretti**

Con riferimento agli affidamenti diretti va innanzitutto tenuta presente la loro marginalità, ossia il ricorso all'affidamento diretto in TRL SILANDRO SRL avviene esclusivamente per ragioni di sicurezza degli impianti, di continuità del servizio ai clienti finali, per importi esigui e sempre con adeguata motivazione. Come già descritto alla lettera C 4 del presente documento

La valutazione del rischio dell'area è classificata **BASSA**. Nel dettaglio della valutazione:

**Probabilità dell'accadimento:**

**0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile**

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 48
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

- livello di discrezionalità del processo: 2
- rilevanza (effetti) del processo verso l'esterno: 5
- complessità del processo in termini di coinvolgimento di unità aziendali e fasi successive: 0
- valore economico rispetto a soggetti esterni: 2
- frazionabilità del processo in termini di suddivisione in pluralità di operazioni per raggiungere il medesimo risultato: 1
- Controlli sul processo, valutato sulla base dell'esperienza sulla efficacia dei controlli negli anni precedenti: 3

**Impatto dell'accadimento:**

**0** nessun impatto **1** marginale **2** minore **3** soglia **4** serio **5** superiore:

- impatto organizzativo in termini di percentuale di personale impiegato nel processo rispetto al totale del personale del servizio: **0**
- impatto economico in termini di eventuali pronunce di sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti e amministratori della Società di risarcimento del danno negli ultimi 5 anni: **0**
- impatto reputazionale in termini di pubblicazione su giornali e simili di articoli aventi ad oggetto eventi colluttivi negli ultimi 5 anni: **0**
- impatto organizzativo, economico e sull'immagine, ovvero, rilevazione del livello al quale può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso della Società): **2**

J. 3. Le aree di intervento

A fronte della mappatura dei rischi sono state individuate sei aree di attenzione con le rispettive azioni di intervento:

1. Attività e processi a maggior rischio;
2. la formazione e la comunicazione
3. inconfiribilità e/o incompatibilità degli incarichi;
4. conflitti di interesse;
5. la rotazione degli incarichi;
6. la trasparenza.

**Area di intervento 1: attività / processi a maggior rischio di corruzione**

Dalla valutazione sopra e dalla conseguente classificazione dell'area di rischio è emerso che tutte le aree sono state classificate basse, e pertanto attualmente non si ritengono necessari particolari interventi se non la vigilanza da parte del RPTC.

**Area di intervento 2: la formazione e la comunicazione**

- 1) Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione viene gestito dal RPCT che aggiornerà periodicamente il Consiglio di Amministrazione ed il Sindaco Unico in merito a puntuali tematiche di carattere generale e specifico sull'anticorruzione ex legge n.190/2012

I contenuti degli aggiornamenti saranno indicativamente:



	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 49
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

- la normativa in materia di trasparenza e integrità, anticorruzione, prevenzione e lotta alla corruzione, nonché il D.Lgs. n.231/2001;
- i reati contro la pubblica amministrazione;
- l'etica e la legalità;
- il Codice Etico.1

### **Area di intervento 3: inconfiribilità e/o incompatibilità degli incarichi**

1. Il RPCT vigila in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità degli incarichi, in particolare attraverso l'acquisizione della esplicita dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità da parte di figure che ricoprono cariche sociali:

- all'atto del conferimento dell'incarico l'amministratore presenta una dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità. La dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
- Nel corso dell'incarico, l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.
- Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito internet di TRL SILANDRO SRL nella sezione "Amministrazione Trasparente".

### **Area di intervento 4: conflitti di interesse**

1. Tutte le figure (amministratori e sindaci) che operano in aree sensibili ai fini del rischio corruttivo (appalti, acquisti) devono astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o dallo svolgere attività inerenti le propri mansioni qualora vi sia una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con interessi propri, del coniuge o di conviventi, di parenti affini entro il 2° grado, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, di soggetti od organizzazioni di cui siano tutor, curatore, procuratore o agente, ovvero enti, associazioni, comitati, imprese per le quali ricoprono cariche sociali, siano gerenti o comunque intrattengono rapporti commerciali, gestionali, di lavoro o similari.

2. La situazione di conflitto di interesse deve essere comunicata dalle figure di cui sopra in forma scritta al RPCT, il quale deve valutare la situazione sottoponendola eventualmente all'attenzione di tutto il Consiglio di Amministrazione.

3. Il RPCT comunica la propria situazioni di conflitto di interesse al Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di conflitto di interesse anche potenziale, il Consiglio di Amministrazione risponderà per iscritto all'interessato sulle decisioni prese in merito al fine di gestire efficacemente la situazione di conflitto di interesse segnalata.

(per es. con l'esclusione per una determinata decisione aziendale dell'amministratore in situazione di conflitto di interesse).


In sintesi è previsto il seguente intervento:

<b>INTERVENTO</b>	<b>RESPONSABILITA'</b>
Comunicazione in forma scritta delle situazioni di potenziale conflitto di interesse.	Tutte le figure (amministratori e sindaci) che operano in aree sensibili ai fini del rischio corruttivo.

### **Area di intervento 5: la rotazione degli incarichi**

1. Considerata la struttura organizzativa della Società, risulta impraticabile ai fini della prevenzione della corruzione assolvere al principio della rotazione degli incarichi degli amministratori e/o sindaci operanti nelle aree a rischio corruzione, salvaguardando nel contempo l'efficienza del processo decisionale.

L'interscambio degli incarichi potrebbe, infatti, compromettere seriamente la funzionalità aziendale.

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 50
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

### Area di intervento 6: la trasparenza

1. Il RPTC che è al contempo anche Responsabile della trasparenza, assume ogni iniziativa utile e necessaria per l'attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza e l'integrità.
2. Gli obblighi della Società in materia di trasparenza sono definiti nella successiva sezione denominata "Società Trasparente" del presente documento.

In sintesi, per l'attuazione della trasparenza sono previsti i seguenti interventi:

INTERVENTO	RESPONSABILITA'
Provvedere affinché la Società pubblici e mantenga aggiornato nel sito istituzionale alla sezione " <i>Amministrazione Trasparente</i> " le informazioni, i dati e i documenti previsti.	Responsabile RPTC

## H SOCIETÀ TRASPARENTE

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali di TRL SILANDRO SRL. Essa inoltre viene intesa come strumento per avere un'amministrazione che opera in maniera eticamente corretta, che persegue obiettivi di efficacia, efficienze ed economicità dell'azione e che rendiconta del proprio operato ai cittadini.


La Società TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL provvederà a pubblicare i dati, i documenti e le informazioni ai sensi del d. lgs. 33/2013 relativi alla propria organizzazione ed alle attività esercitate sul sito web dedicato alla sezione "società trasparente". Il sito web di riferimento è il sito istituzionale societario.

In questa sezione sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità. Inoltre, in questa sezione si definiscono le misure organizzative volte a dare attuazione al diritto di accesso generalizzato (es. uffici di riferimento o regolazione della trattazione delle richieste di accesso).

Il Consiglio di Amministrazione della società TELERISCALDAMENTO DI SILANDRO SRL ha nominato un RPTC affidandogli tra l'altro il compito di assumere ogni iniziativa utile e necessaria per l'attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza e l'integrità e per provvedere affinché la Società pubblici nel sito dedicato tutti i dati, i documenti e le informazioni la cui pubblicazione è espressamente prevista da specifiche norme di legge, nonché quelli "ulteriori" individuati dalla medesima società in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali (art. 1 co. 9 lett. f l. 190/2012 e art. 7-bis, co. 3, d. lgs. 33/2013). Inoltre, in aggiunta al RPCT per TRL SILANDRO SRL rappresentano soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure di trasparenza l'Organismo di Vigilanza 231 ed il Consiglio di Amministrazione.

### H.1 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare

Il Consiglio di Amministrazione stesso per le delibere di pertinenza assunte, nonché i responsabili delle funzioni che in base a contratti di servizio erogano alla società TRL SILANDRO SRL singoli servizi i cui dati, documenti od informazioni siano soggetti a pubblicazione (es. acquisti, gare, appalti, relazioni ambientali ecc.), trasmettono i dati al RPCT, soggetto responsabile per la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati. Detto Responsabile adotta idonee misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto della propria attività di controllo. Queste misure sono rendicontate dal Responsabile nel proprio rapporto annuale.

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 51
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

## **H.2 Misure organizzative volte a dare attuazione al diritto di accesso generalizzato**

In base all'art. 2, co. 1, d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, le norme ivi contenute disciplinano «la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti».

Come si evince da tale disposizione, quindi, la società TRL SILANDRO SRL è tenuta ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all'interno del proprio sito sia garantendo l'accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all'organizzazione e alle attività svolte. L'accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e i documenti che degli obblighi di pubblicazione già indicati non siano già oggetto.

TRL SILANDRO SRL ha dato compimento all'accesso generalizzato attivando una apposita casella di posta elettronica nella sezione "società trasparente" del proprio sito web.

## **H.3 Compiti dell'amministrazione controllante in tema di trasparenza**

- In tema di trasparenza, l'amministrazione controllante, ovvero il Comune di Silandro pubblica i dati di cui all'art. 22 del d. lgs. 33/2013, rinviando al sito di TRL SILANDRO SRL per le ulteriori informazioni che quest'ultima è direttamente tenuta a pubblicare.

- Inoltre risulta compito specifico del Comune vigilare sulla nomina del RPCT e sull'adozione delle misure di prevenzione anche integrative del Modello 231.

Bolzano, lì 03.12.2018

Allegato 1

**CODICE ETICO**

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina 52
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	<b>Rev. 1 del 03.12.2018</b>

ALLEGATO 2

**ELENCO DELLE UNITÀ LOCALI DELLA SOCIETÀ, SEDI, STABILIMENTI**

Sede legale: via Principale n. 120, 39028 Silandro;

Sede operativa: via Nazionale n. 3, 39028 Silandro;

Sede amministrativa: via Dodiciville n. 8, 39100 Bolzano.